

GDF SUEZ Produzione S.p.A.
29 FEB. 2012
Protocollo P.N. 263

FAX E-MAIL

I.S.P.R.A.
Via Vitaliano Brancati n. 48
00144 – Roma
c.a. : Ing. Alfredo Pini
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
controlli-aia@isprambiente.it
FAX: 06 50072450

e pc:

Ministero dell'Ambiente
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Ex Divisione VI RIS – Sezione AIA
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 – Roma
c.a.: Dott. Lo Presti
aia@pec.minambiente.it
DVA-IV@minambiente.it
FAX: 06 57225068

ARPA Piemonte
SS. 06.01 – Dip.to Torino
Servizio di Tutela e Vigilanza
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Fax 011 19680016 / 011 19681421

Leini, 23/02/2012



Oggetto: Decreto di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Gdf Suez Produzione S.p.A. sita nel Comune di Leini (TO) – DVA – DEC – 2010 – 0000897 del 30/11/2010: Documento di risposta ad alcune valutazioni svolte da ISPRA a fronte della Proposta di adeguamento al contesto produttivo delle modalità tecniche e delle tempistiche di attuazione di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di rinnovo AIA della Centrale Termoelettrica CCGT di Leini presentata dal Gestore"

*Vs. Rif.: Prot. 0035484 del 24/10/11
Decreto AIA DVA – DEC – 2010 – 0000897 del 30/11/2010- pratica n. DSA-RIS-00[2009.0031]*

Con la presente la scrivente Società trasmette il documento contenente precisazioni rispetto ad alcuni aspetti contenuti nel documento "Definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC" [A1] emesso da ISPRA con Prot. 0035484 del 24/10/11 [A1] a fronte della "Proposta di adeguamento al contesto produttivo delle modalità e delle tempistiche di alcune prescrizioni contenute nel decreto di rinnovo AIA della Centrale Termoelettrica CCGT di Leini ai fini dell'applicazione del PMC" presentata dal **GDF SUEZ Produzione S.p.A.**

Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 - 00196 Roma - Italia
Tel. +39 06310321 - Fax +39 0631032661
www.gdfsuez.it

Capitale sociale Euro 102.100.000,00 i.v. - Iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA n. 02019870696 - Iscrizione al Ren di Roma n. 1025049
Società con socio unico, soggetto all'attività di direzione e coordinamento di GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

GDF SVEZ

Gestore con Prot. 2937 del 29/06/2011 con riferimento a quanto espresso all'art. 3 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto AIA sopra citato e al secondo capoverso di pag. 4 del Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) e ripropone alcune richieste di modifica delle prescrizioni del PMC anche in considerazione degli esiti di alcune attività di monitoraggio ad oggi svolte in accordo al PMC allegato al decreto AIA, affinché esse siano valutate dall'Ente di Controllo per una eventuale revisione del quadro prescrittivo di cui al PMC allegato al sopra citato decreto.

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti

Ing. Gelu Rapotan
(Gestore dell'impianto)



Allegato:


- Documento di risposta ad alcune valutazioni svolte da ISPRA a fronte della "Proposta di adeguamento al contesto produttivo delle modalità tecniche e delle tempistiche di attuazione di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di rinnovo AIA della Centrale Termoelettrica CCGT di Leini" presentata dal Gestore

GDF SUEZ

GDF SUEZ Produzione S.p.A.

Documento di risposta ad alcune valutazioni svolte da ISPRA a fronte della "Proposta di adeguamento al contesto produttivo delle modalità tecniche e delle tempistiche di attuazione di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di rinnovo AIA della Centrale Termoelettrica CCGT di Leini" presentata dal Gestore
(DVA - DEC - 2010 - 0000897 del 30/11/2010)

Documento di risposta ad alcune valutazioni svolte da ISPRA a fronte della "Proposta di adeguamento al contesto produttivo delle modalità tecniche e delle tempistiche di attuazione di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di rinnovo AIA della Centrale Termoelettrica CCGT di Leini" presentata dal Gestore
(DVA - DEC - 2010 - 0000897 del 30/11/2010)

REV.	DATA	CAUSALE	APPROVAZIONE
0	23/02/2012	Prima emissione	 (RC)

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Proposta di modifica di alcune prescrizioni del PMC.....	3
2.1	Emissioni dai camini e prescrizioni relative.....	3
2.2	Emissioni da sorgenti ritenute non significative dal Gestore.....	6
2.3	Identificazione scarichi.....	6
2.4	Aree di stoccaggio interrato.....	7
2.5	Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo.....	7
2.5.1	Obblighi di comunicazione annuale.....	7
3	Ulteriori precisazioni in merito al documento di valutazione di ISPRA.....	8
4	Precisazioni in merito al PMC.....	9
4.1	Quadro sinottico.....	9

Allegati:

[A1] "Definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC" emesso da ISPRA con Prot. 0035484 del 24/10/11

1 Premessa

Il presente documento riporta delle precisazioni rispetto ad alcuni aspetti contenuti nel documento "Definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC" [A1] emesso da ISPRA con Prot. 0035484 del 24/10/11 [A1] a fronte della "Proposta di adeguamento al contesto produttivo delle modalità e delle tempistiche di alcune prescrizioni contenute nel decreto di rinnovo AIA della Centrale Termoelettrica CCGT di Leini ai fini dell'applicazione del PMC" presentata dal Gestore con Prot. 2937 del 29/06/2011 con riferimento a quanto espresso all'art. 3 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto AIA sopra citato e al secondo capoverso di pag. 4 del Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC), e ripropone alcune richieste di modifica delle prescrizioni del PMC anche in considerazione degli esiti di alcune attività di monitoraggio ad oggi svolte in accordo al PMC allegato al decreto AIA, affinché esse siano valutate dall'Ente di Controllo per una eventuale revisione del quadro prescrittivo di cui al PMC allegato al sopra citato decreto.

Le varianti proposte sono da intendersi non sostanziali e derivano anche da considerazioni connesse:

- all'applicazione del criterio costi – efficacia alle prescrizioni indicate nel parere istruttorio conclusivo e al piano di monitoraggio e controllo con riferimento anche alle "Linee guida Nazionali in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 59/2005" pubblicate sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2009,
- con quanto stabilito dall'art. 29-bis c. 1 della Parte II del D.Lgs. 152/06 che prevede il rilascio dell'AIA nel rispetto di quanto indicato nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29^{terdecies}, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

2 Proposta di modifica di alcune prescrizioni del PMC

2.1 Emissioni dai camini e prescrizioni relative

Pag. 10 : Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella Tabella 5.

Camino C1:

.... IPA, Aldeide formica, SO₂, COT, COV: verifica semestrale

.... metalli: verifica annuale

Camino C2:

.... IPA, SO₂, COV, metalli: verifica annuale

Con riferimento al camino C1,

i. Monitoraggio di IPA

In considerazione del fatto che:

- viene usato come combustibile solamente gas naturale,
- le BREF per i Grandi Impianti di Combustione ed. 07/06 individuano gli NO_x e il CO quali unici inquinanti significativi, e le "Linee guida per le MTD Grandi Impianti di Combustione" pubblicato con DM 01/10/2008, che individuano negli NO_x e nel CO gli unici inquinanti che devono essere rilevati negli impianti alimentati a gas naturale quando non siano presenti impianti deNO_x per l'abbattimento degli NO_x,
- ISPRA nel documento di valutazione [A1] ha precisato che il Gestore potrà presentare all'Autorità Competente istanza di modifica della prescrizione riguardante la misura dei parametri suddetti qualora "l'esito di due campagne di misura consecutive dimostrino valori misurati inferiori o pari al limite di quantificazione del metodo prescritto per la determinazione",
- le campagne di monitoraggio delle emissioni in aria svolte da laboratorio accreditato nel 2011 hanno evidenziato livelli di concentrazione di IPA inferiori al limite di quantificazione del metodo analitico prescritto:

data di campionamento	IPA tot (mg/Nm³)
28/09/2011	< 0,000018
15/12/2011	<0,00553

il Gestore ripropone in questa sede di eliminare la prescrizione degli IPA.

ii. **Monitoraggio dei COV e COT**

In virtù degli esiti, riportati nella tabella seguente, delle campagne semestrali di monitoraggio dei COV svolte per i primi due anni di esercizio della centrale in ottemperanza alle prescrizioni del decreto MAP n° 55/04 rilasciato per la costruzione e l'esercizio della Centrale, della campagna annuale svolta come autocontrollo nel 2010 e delle campagne svolte nel 2011 in conformità alle prescrizioni del PMC allegato al decreto AIA che evidenziano:

- risultati chiaramente ripetibili negli anni,
- concentrazioni sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo analitico prescritto per la loro determinazione,

il Gestore ripropone in questa sede un controllo annuale anziché semestrale per i COV e COT,

data di campionamento	COV (mg/Nm³)
28/05/2008	< 1,0
21/10/2008	< 1,0
06/05/2009	< 1,0
24/11/2009	< 1,0
26/11/2010	< 1,0
28/09/2011	< 1,0
13/12/2011	< 1,0

iii. **Monitoraggio delle polveri totali**

- In virtù degli esiti, riportati nella tabella seguente, delle campagne di monitoraggio svolte per i primi due anni di esercizio della centrale in ottemperanza alle prescrizioni del decreto MAP n° 55/04 rilasciato per la costruzione e l'esercizio della Centrale, della campagna annuale svolta come autocontrollo nel 2010 e delle campagne svolte nel 2011 in conformità alle prescrizioni del PMC allegato al decreto AIA, che evidenziano:
 - o risultati chiaramente ripetibili negli anni,
 - o concentrazioni sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo analitico prescritto per la loro determinazione,

data di campionamento	Polveri totali (mg/Nm³)
28/05/2008	< 0,050
21/10/2008	< 0,066
06/05/2009	< 0,072
24/11/2009	< 0,086
26/11/2010	< 0,040
28/09/2011	< 0,067
14/12/2011	< 0,0664

- Considerando inoltre che nella campagna del 28/09/11 e del 14/12/11 sono state determinate anche le PM10 e le PM2.5 ottenendo per entrambe concentrazioni inferiori al limite di quantificazione del metodo analitico prescritto per la loro determinazione (rispettivamente < 0,0646 mg/Nm³ e < 0,0664 mg/Nm³),

il Gestore ripropone in questa sede un controllo annuale anziché semestrale per le polveri totali, ovvero per le PM10 e PM2.5.

iv. **Monitoraggio di SO₂**

- In virtù della quantità di composti solforati (massimo 150 mg/Sm³ come dichiarato nel codice di rete Snam),
- stante la costanza qualitativa della fornitura del gas naturale,
- in considerazione di quanto espresso nel BREF per i Grandi Impianti di Combustione ed. 07/06 e nelle "Linee guida per le MTD Grandi Impianti di Combustione" pubblicate con DM 01/10/2008,
- considerando inoltre che nelle campagne svolte nel 2011 la concentrazione è risultata inferiore al limite di quantificazione del metodo analitico prescritto per la loro determinazione (rispettivamente < 2,86 mg/Nm³),

il Gestore ripropone in questa sede un controllo annuale anziché semestrale per l'SO₂.

v. **Monitoraggio di HCHO**

- In considerazione di quanto espresso nel BREF per i Grandi Impianti di Combustione ed. 07/06 e nelle "Linee guida per le MTD Grandi Impianti di Combustione" pubblicato con DM 01/10/2008,
- in virtù degli esiti di campagne effettuate su impianti simili che hanno evidenziato livelli emissivi inferiori al limite di quantificazione,
- considerando inoltre che nelle campagne svolte nel 2011, la concentrazione è risultata inferiore al limite di quantificazione del metodo analitico prescritto per la loro determinazione (rispettivamente < 0,0037 mg/Nm³ e < 0,0025 mg/Nm³),

il Gestore ripropone in questa sede un controllo annuale anziché semestrale per l'HCHO.

Con riferimento al camino C2, in considerazione del fatto che viene usato come combustibile solamente gas naturale valendo pertanto le considerazioni generali sopra espresse per il Camino C1 come dedotte dal BREF per i Grandi Impianti di Combustione ed. 07/06 e dalle "Linee guida per le MTD Grandi Impianti di Combustione" pubblicate con DM 01/10/2008, in virtù dell'esiguo tempo di funzionamento e degli esiti delle campagne svolte il 30/09/11 e il 15/12/11, il Gestore propone di eliminare:

- la prescrizione degli IPA

<i>data di campionamento</i>	<i>IPA tot (mg/Nm³)</i>
30/09/2011	< 0,000018
15/12/2011	<0,00553

- la prescrizione relativa a SO₂

<i>data di campionamento</i>	<i>SO2 (mg/Nm³)</i>
30/09/2011	< 2,86
15/12/2011	< 2,86

- la prescrizione relativa ai COV

<i>data di campionamento</i>	<i>COV (mg/Nm³)</i>
30/09/2011	1,71
15/12/2011	< 1,0

2.2 Emissioni da sorgenti ritenute non significative dal Gestore

Pag. 14 e 15: Devono essere effettuati gli autocontrolli secondo la Tabella di pag. 15

In merito al gasolio, il Gestore propone di eliminare la stima delle emissioni di SO_x, NO_x, CO e Polveri, in considerazione del fatto che trattasi di emissioni da sorgenti non significative, dell'esiguo consumo di combustibile e dell'esiguo tempo di funzionamento (circa 20h/anno per motopompa di emergenza antincendio - MPA e circa 10h/anno per gruppo elettrogeno di emergenza – DGE con un consumo annuo medio complessivo di 3 t).

Le emissioni di tali inquinanti sono pertanto irrisorie.

Una loro stima fatta sulla base dei consumi di gasolio nell'anno 2010, dei fattori di emissione Corinair disponibili sul sito <http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009> (rif. Tab. 3-38) e considerando un PCI medio del gasolio di 42.7 MJ/kg, è riportata nella tabella seguente.

	2010	SO _x (kg/a)	NO _x (kg/a)	CO (kg/a)	Polveri (kg/a)
PS3	DE (1,40 t di gasolio)	2,8	86,6	23,0	1,7
PS4	MPA (1,54 t di gasolio)	3,0	95,1	25,2	1,8

In merito alle caldaie di preriscaldamento metano, il Gestore propone di eliminare la prescrizione relativa ai valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, dei volumi calcolati stechiometricamente con allegato il relativo algoritmo di calcolo in quanto trattasi di caldaie non soggette ad autorizzazione avendo potenza termica < 3 MWt ed assimilabili ad impianti termici ad uso civile. Tali caldaie sono soggette pertanto alle disposizioni di cui al DPR 412/93 e s.m.i. come recepito nel D.Lgs. 152/06 all'art. 286, e pertanto vengono sottoposte a regolare manutenzione e controllo (annuale). Le quantità di NO_x e CO emesse verranno calcolate sulla base delle ore di marcia, delle concentrazioni rilevate durante il controllo annuale e delle specifiche tecniche delle stesse. Il Gestore propone inoltre di eliminare la prescrizione relativa alla stima di SO₂ e di polveri, in quanto inquinanti non significativi in caso di combustione di gas naturale.

2.3 Identificazione scarichi

Pag. 19: Per le acque di seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne non potenzialmente inquinate (bacino di raccolta acque di seconda pioggia) deve essere effettuato un autocontrollo annuale per le sostanze pericolose previste nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Stante che il ciclo produttivo non è compreso nella Tab. 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e in considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime utilizzate come additivi nel processo, il Gestore propone di applicare alle acque MN lo stesso protocollo di controllo di cui allo scarico SF1 come autocontrollo solo per fini conoscitivi, visto che comprende già l'analisi di cadmio, mercurio, identificate come sostanze pericolose prioritarie nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e s.m.i, del nichel e del piombo, individuate come sostanze pericolose nello stesso allegato. Il protocollo di controllo di cui allo scarico SF1 comprende tra le sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i oltre al cadmio, al mercurio, al nichel e al piombo, il cromo totale, il rame e lo zinco. Le altre sostanze di cui alla sopra citata tabella 5 sono da ritenersi non pertinenti con il ciclo produttivo della Centrale termoelettrica di Leini.

Il Gestore precisa inoltre che in considerazione di quanto espresso all'art. 113 commi 2 e 3 della parte III del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 1 comma 2 del regolamento Regione Piemonte n. 1/R del 20/02/2006, lo scarico di tali acque non è soggetto ad autorizzazione e controllo.

2.4 Aree di stoccaggio interrato

Pag. 20: Il Gestore dovrà controllare con prova di tenuta a frequenza biennale i due serbatoi di gasolio, i serbatoi di stoccaggio delle sostanze chimiche utilizzate (acido cloridrico, acido solforico, sodio idrossido, ammoniaca, ecc.) installati fuori terra con bacino di contenimento, le aree di stoccaggio olii e MPA, i contenitori delle altre materie prime ausiliarie utilizzate (oli lubrificanti, deossigenanti/alcalinizzanti, ecc.) stoccate in fusti o cubi posizionati su palletts portac contenitori con vasca di raccolta presso locali appositamente predisposti, le vasche dell'impianto di trattamento delle acque reflue, nonché il serbatoio per la raccolta dei rifiuti speciali liquidi potenzialmente contenenti sostanze oleose (Codice CER 130507) installato fuori terra e con bacino di contenimento e le aree di deposito temporaneo dei rifiuti.*

Il Gestore precisa che i serbatoi di gasolio, delle sostanze chimiche, delle MAP e dei rifiuti, sono tutti fuori terra e quindi facilmente ispezionabili e pertanto una minima perdita e/o trasudamento risulta immediatamente evidente al personale di esercizio nel corso dei giri di controllo effettuati sull'impianto durante ogni turno di lavoro e viene immediatamente segnalata e registrata su sistema informatico.

In considerazione delle sopra citate modalità di controllo continuo correntemente attuate, il Gestore ritiene superflua l'applicazione della prescrizione in oggetto per i serbatoi fuori terra.

Pertanto il Gestore richiede di applicare la prescrizione relativa alle verifiche di tenuta esclusivamente alle vasche interrate contenenti fluidi con rischio di contaminazione del suolo (ovvero, vasca di raccolta delle acque di lavaggio TG, vasca di prima pioggia, vasca dell'impianto di neutralizzazione e separatore dell'impianto di trattamento acque oleose).

2.5 Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo

2.5.1 Obblighi di comunicazione annuale

Pag. 33: Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'AC (MATTM), all'EC (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente.

Nel documento di proposta di adeguamento il gestore aveva richiesto di posticipare la scadenza di trasmissione del rapporto annuale dal 31 gennaio al 31 maggio di ogni anno in virtù del fatto che alcune comunicazioni di parametri compresi nella comunicazione annuale hanno scadenza successiva alla data sopra indicata (es. dichiarazione UTF, dichiarazione EPER, ecc.) e che a pag. 104 del PIC è richiesto di comunicare all'Autorità Competente per il controllo entro il mese di maggio di ogni anno la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente (reporting annuale). Benché nel documento di valutazione di ISPRA [A1], quest'ultima abbia indicato come scadenza il 30 aprile di ogni anno, visto che comunque il rapporto annuale dovrà contenere le informazioni richieste a pag. 104 del PIC sopra descritte, il Gestore propone nuovamente di posticipare la scadenza di trasmissione del rapporto annuale al 31 maggio di ogni anno.

Pag. 33: nel reporting annuale deve essere riportata l'energia generata in MWh, su base temporale settimanale e mensile, per ogni gruppo

Il Gestore richiede che l'energia generata da ogni turbogruppo venga riportata su file esclusivamente su base mensile; nel registro UTF (informatico), che viene allegato al rapporto annuale, sono invece riportate le letture giornaliere dei contatori fiscali.

Pag. 33: Emissioni in aria - nel reporting annuale deve essere riportata la concentrazione media mensile e quadrimestrale in mg/Nm3 di NOx e CO

Il Gestore richiede che le concentrazioni ai camini siano registrate su base mensile in quanto la concentrazione media quadrimestrale degli NOx e del CO non fornisce informazioni aggiuntive, dal momento che le concentrazioni degli inquinanti a condizioni di normal funzionamento non sono legati alla stagionalità.

3 Ulteriori precisazioni in merito al documento di valutazione di ISPRA

Nel documento di valutazione [A1] ISPRA ha aggiunto ulteriori prescrizioni relativamente agli strumenti di misura della portata fumi. In particolare ha prescritto testualmente

“Per gli strumenti di misura della portata volumetrica (flusso), fermo restando che il metodo di misura di riferimento è indicato nel PMC, il Gestore deve, tra due consecutive prove di verifica annuale AST, relative alla misura di flusso stessa, eseguire controlli di efficienza dei misuratori attraverso l'invio di segnali elettronici o impulsi di pressione (a seconda del metodo di misura impiegato) che simulano la misura. I segnali devono essere compresi rispettivamente nell'intervallo tra 0 e 20% dello span e tra 60 e 80% dello span. Tale pratica deve essere applicata settimanalmente per la verifica dello zero e dello span dello strumento. In caso di scostamenti superiori all'intervallo di sicurezza sulla carta di controllo dello strumento, costruita secondo le procedure QAL3, dovrà essere ripetuta la procedura di taratura. Sempre in riferimento alle misure di portata si raccomanda che, nei casi della verifica annuale AST e della taratura QAL2, di eseguire la taratura dei flussi su almeno tre intervalli di carico dell'impianto rispettivamente: < 30% del carico massimo nominale, ad un intervallo tra 30 e 60% del carico massimo e > 60%. In caso il livello massimo di incertezza della misura di flusso non fosse rispettato su tutti e tre i livelli di carico sperimentati, il gestore deve realizzare operazioni di manutenzione, riparazione, linearizzazione e riprogrammazione (cambio dei coefficienti polinomiali o delle costanti di linearità o del fattore di compensazione) della strumentazione e ripetere la taratura di QAL2.”

Il Gestore in merito alla suddetta prescrizione precisa che:

- la portata non figura tra i parametri da verificare ai sensi della UNI EN 14181:2005. Infatti per rendere applicabili i test QAL2 e AST è necessario che al parametro da verificare siano associati un valore limite in emissione e un'incertezza massima ammissibile (che dovrebbe essere definita dalla legislazione); tra le varie prove, il test QAL2 e di AST prevedono infatti l'esecuzione del test di variabilità il cui fine è quello di eseguire un confronto tra l'incertezza massima associata al metodo (σ_0) e l'incertezza legata alle prove in parallelo eseguite in campo (S_d). Affinché il test fornisca esito positivo, è necessario che sia verificata la disuguaglianza $S_d \leq \sigma_0 * 1,96$, dove S_d è lo scarto tipo delle differenze nelle misurazioni parallele, mentre σ_0 è l'incertezza dell'AMS, ipotizzando una confidenza del 95%. Al punto 6.6. della UNI EN 14181 l'incertezza associata all'AMS, in termini di scarto tipo, viene espressa come percentuale (P) del valore limite di emissione (E) per il parametro oggetto di verifica. I valori di P e E vengono solitamente forniti dalla legislazione (cfr. D.Lgs 152/06 e D.Lgs 133/05 e le rispettive direttive europee);
- l'attività di controlli di efficienza dei misuratori attraverso l'invio di segnali elettronici o impulsi di pressione (a seconda del metodo di misura impiegato) che simulano la misura non è comunque fattibile. Per gli analizzatori montati ai due camini, la prova richiesta equivarrebbe allo scollegamento del segnale elettrico fornito dall'analizzatore (4 - 20 mA) al canale di lettura del PLC, e l'invio di un segnale esterno da generatore di segnali. Ma così facendo l'unica cosa che viene testata è la scheda Analog Input del PLC;
- i misuratori di portata fumi installati ai due camini, di tipo a ultrasuoni, sono dotati di auto calibrazione: ciascuno di essi effettua autonomamente, all'accensione, un "autotest" e successivamente, ogni 24h (tempo programmabile), effettua un "controllo del punto di zero" ed un "controllo del punto di riferimento" con le quali riaggiusta rispettivamente il punto di zero e il punto di riferimento; pertanto, essendo l'analizzatore dotato di autocalibrazione, non è possibile effettuare alcun tipo di controllo intermedio. Inoltre, a differenza di altri tipologie di misuratori di portata (come quelli con metodo differenziale), per effettuare controlli settimanali non è applicabile alcun "Materiale di riferimento" (come bombole di calibrazione o pressioni di calibrazione a valore noto), ma bensì, potrà essere applicato il solo "Sistema di riferimento", cioè un altro analizzatore analogo a quello installato, per misure in parallelo (SMR) certificato da ente terzo;
- con riferimento alla QAL3, che è il terzo livello di assicurazione della qualità del dato funzionale a "dimostrare la qualità richiesta dei risultati di misurazione durante il normale funzionamento di un AMS, controllando che le caratteristiche di zero e di span siano coerenti con quelle determinate durante QAL1" (cfr. UNI En 14181:2005 §1), sarebbe necessario disporre di un analizzatore certificato ai sensi della UNI EN ISO 14956 (QAL1).

Per le considerazioni sopra espresse il Gestore propone di eliminare la prescrizione sui misuratori di portata fumi enunciata nel documento di valutazione di ISPRA [A1] in quanto non applicabile.

4 Precisazioni in merito al PMC

Si riportano infine nel seguito alcune precisazioni doverose in merito a specifiche prescrizioni riportate nel PMC, da tenere in considerazione nell'eventuale revisione del PMC.

4.1 Quadro sinottico

Il Gestore segnala che la tabella 8, per i punti di controllo interni dei sistemi di depurazione AI e MI, prevede una frequenza di autocontrollo trimestrale come per lo scarico SF1, mentre nel Quadro Sinottico di pag. 36 sono previste due frequenze distinte di autocontrollo

- trimestrale per lo scarico SF1;
- annuale per i "Sistemi di Depurazione" (AI e MI)

Il Gestore richiede pertanto di rendere omogenei tra loro il quadro sinottico e il quadro prescrittivo di cui alla tab. 8.

Da: central-leini@pec.gdfsuez.it
Inviato: mercoledì 29 febbraio 2012 15.12
A: aia@pec.minambiente.it; DVA-IV@minambiente.it; dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Cc: gelu.rapotan@gdfsuez.it; Marco.Ercole@gdfsuez.com;
Daniela.Caracciolo@gdfsuez.com; franco.barone@gdfsuez.it; daniela.ricatti@gdfsuez.it;
Allison.camoletto@gdfsuez.it
Oggetto: GDF SUEZ Produzione SpA - Centrale di Leini (TO) - DECRETO AIA DVA-
DEC-2010-0000897 DEL 30/11/2010 - RISPOSTA A VALUTAZIONE ISPRA
(Prot.0035484 - 24/10/11) SU PROPOSTE DI APPLICAZIONE DEL PMC
Allegati: ATT01149.pdf

Si trasmette in allegato la comunicazione relativa a quanto riportato in oggetto.

Distinti saluti.

Franco BARONE
Responsabile Centrale-Plant Manager
Centrale Elettrica CCGT di Leini,

GDF SUEZ Produzione S.p.A.
S.P. 3 (Cebrosa) km 5+100, 10040 Leini (TO) Italy
Tel. +39 011 99 86 226
Fax +39 011 99 86 228
Mobile +39 346 86 25 165
franco.barone@gdfsuez.it

Da: Per conto di: central-leini@pec.gdfsuez.it [posta-certificata@twtcert.it]
Inviato: mercoledì 29 febbraio 2012 15.14
A: aia@pec.minambiente.it; DVA-IV@minambiente.it; dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Cc: gelu.rapotan@gdfsuez.it; Marco.Ercole@gdfsuez.com;
Daniela.Caracciolo@gdfsuez.com; franco.barone@gdfsuez.it; daniela.ricatti@gdfsuez.it;
Allison.camoletto@gdfsuez.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: GDF SUEZ Produzione SpA - Centrale di Leinì (TO) - DECRETO
AIA DVA-DEC-2010-0000897 DEL 30/11/2010 - RISPOSTA A VALUTAZIONE ISPRA
(Prot.0035484 - 24/10/11) SU PROPOSTE DI APPLICAZIONE DEL PMC
Allegati: postacert.eml (4,72 MB); daticert.xml

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/02/2012 alle ore 15:13:34 (+0100) il messaggio

"GDF SUEZ Produzione SpA - Centrale di Leinì (TO) - DECRETO AIA DVA-DEC-2010-0000897 DEL
30/11/2010 - RISPOSTA A VALUTAZIONE ISPRA (Prot.0035484 - 24/10/11) SU PROPOSTE DI
APPLICAZIONE DEL PMC" è stato inviato da "central-leini@pec.gdfsuez.it"

indirizzato a:

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

aia@pec.minambiente.it

Daniela.Caracciolo@gdfsuez.com

Marco.Ercole@gdfsuez.com

Allison.camoletto@gdfsuez.it

daniela.ricatti@gdfsuez.it

franco.barone@gdfsuez.it

gelu.rapotan@gdfsuez.it

DVA-IV@minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 192A3898-0649-6B63-AC8B-C2909F7ED8AC@twtcert.it